

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

Di.Gi Academy S.r.l.

Procedura interna per la gestione delle segnalazioni aggiornata al D.Lgs. 24/2023 e alle Linee Guida ANAC 2025

1. Premessa

La presente procedura disciplina la ricezione, la gestione e il seguito delle segnalazioni di violazioni rilevanti ai sensi del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24. La procedura si applica a Di.Gi. Academy S.r.l. e costituisce parte integrante del sistema di controllo interno e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società.

Il canale interno è gestito da un soggetto autonomo, indipendente e imparziale formalmente incaricato dal Consiglio di Amministrazione. Restano ferme le competenze degli organi societari e delle autorità eventualmente coinvolte per i rispettivi profili.

2. Oggetto delle segnalazioni

Possono essere segnalate, nei limiti e con le condizioni di legge, informazioni su violazioni già commesse, tentate o ragionevolmente sospettate, nonché condotte volte a occultarle, apprese nel contesto lavorativo.

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali rilevanti ai sensi del D.Lgs. 24/2023;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del MOG 231 e del Codice Etico;
- violazioni del diritto dell'Unione Europea nei settori indicati dal decreto;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nelle materie rilevanti.

Non rientrano nella presente procedura le mere contestazioni o rivendicazioni aventi a oggetto interessi di carattere esclusivamente personale, salvo che i fatti segnalati integrino o facciano emergere una violazione rientrante nell'ambito di applicazione del decreto.

3. Soggetti legittimati

Possono effettuare una segnalazione le persone indicate dall'art. 3 del D.Lgs. 24/2023, tra cui dipendenti, lavoratori autonomi, collaboratori, consulenti, liberi professionisti, volontari, tirocinanti, azionisti, persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche quando il rapporto giuridico non sia ancora iniziato, sia in prova o sia cessato.

4. Contenuto della segnalazione

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata e contenere elementi utili a consentire le verifiche. Ove la segnalazione non sia anonima, il segnalante può indicare i propri recapiti per ricevere avviso di ricevimento e riscontro.

La segnalazione deve contenere:

- la descrizione chiara dei fatti e delle circostanze di tempo e luogo;
- le modalità con cui il segnalante è venuto a conoscenza dei fatti;
- l'indicazione delle eventuali persone coinvolte o di altri elementi utili alla loro identificazione;
- l'eventuale documentazione a supporto o nominativi di soggetti informati sui fatti.

Le segnalazioni anonime, se adeguatamente circostanziate, sono registrate e conservate secondo la presente procedura.

5. Canali interni di segnalazione

Il canale interno costituisce la via ordinaria e preferenziale per la segnalazione, ferma la possibilità di ricorrere al canale esterno ANAC nei casi previsti dalla legge.

La segnalazione interna può essere effettuata in forma scritta oppure in forma orale, con le seguenti modalità:

- Forma scritta: invio in doppia busta chiusa e protocollazione riservata tramite posta raccomandata A/R al gestore delle segnalazioni Avv. Mariasole Mascia, all'indirizzo Corso Garibaldi 93 20121 Milano. La prima busta contiene i dati identificativi della persona segnalante; la seconda contiene la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi dalla segnalazione medesima. Entrambe le buste devono essere inserite in una terza busta chiusa recante all'esterno la dicitura "riservata" e indirizzata al gestore della segnalazione. La segnalazione sarà poi registrata in maniera riservata, mediante un autonomo registro di protocollazione o altro strumento in uso presso la Società, da parte del gestore.
- Forma orale: incontro diretto su richiesta del segnalante, da fissare entro un termine ragionevole e, di regola, entro 15 giorni.

Per le segnalazioni orali, il contenuto è documentato mediante registrazione previo consenso del segnalante oppure mediante verbale dettagliato o resoconto trascritto, da verificare, rettificare e confermare dal segnalante medesimo.

Se una segnalazione viene ricevuta da soggetto diverso da quello competente, essa è trasmessa al gestore entro 7 giorni, nel rispetto della riservatezza, dandone notizia al segnalante quando possibile.

Nel caso di segnalazione anonima la Società è comunque tenuta a registrare la segnalazione e a conservare la relativa documentazione rendendo così possibile rintracciarla, qualora la persona segnalante o chi abbia sporto denuncia comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima (art. 16, co. 4, d.lgs. n. 24/2023).

Nel caso in cui la segnalazione sia inviata, oltre che al soggetto interno competente a gestirla, anche a più soggetti esterni alla Società, occorre valutare se si sia in presenza di una divulgazione pubblica e, in tal caso, richiedere alla persona segnalante appositi chiarimenti in merito alle circostanze che hanno condotto alla diffusione delle informazioni per accertare se ricorra o meno una delle condizioni previste dall'art. 15 del menzionato decreto.

In presenza di una divulgazione pubblica inviata anche al canale interno, il gestore del canale interno è tenuto a darvi seguito, così come tutti gli altri soggetti investiti per i rispettivi profili di competenza.

Nel caso in cui non ricorra alcuna condizione prevista dall'art. 15 del d.lgs. n. 24/2023, la divulgazione pubblica sarà considerata come una segnalazione ordinaria e non sarà, quindi, applicabile l'istituto del *whistleblowing*.

6. Attività del gestore e istruttoria

Una volta ricevuta la segnalazione, il gestore provvede a:

- rilascio dell'avviso di ricevimento entro 7 giorni dal ricevimento della segnalazione, quando il segnalante abbia indicato un recapito;
- verifica preliminare dei presupposti soggettivi e oggettivi di applicazione della disciplina whistleblowing;
- richiesta di chiarimenti o integrazioni al segnalante, ove necessario;
- svolgimento delle verifiche e delle analisi ritenute opportune;
- mantenimento dell'interlocuzione con il segnalante;
- riscontro entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza, entro 3 mesi dalla scadenza dei 7 giorni successivi alla presentazione della segnalazione.

Qualora la segnalazione non rientri nell'ambito del D.Lgs. 24/2023, il gestore può trasmetterla, se del caso, al competente ufficio o funzione aziendale quale segnalazione ordinaria, informandone il segnalante e valutando se mantenere riservata la sua identità.

Il gestore non adotta provvedimenti disciplinari e non effettua valutazioni definitive sulle responsabilità individuali, ma trasmette gli esiti agli organi o alle funzioni competenti per i relativi seguiti.

Il gestore traccia e archivia le attività svolte a seguito della segnalazione, nel rispetto dei principi di riservatezza e minimizzazione.

7. Riservatezza, conflitto di interessi e sostituzione del gestore

L'identità del segnalante, delle persone coinvolte e di ogni altro soggetto menzionato nella segnalazione è protetta nei limiti di legge. L'accesso ai dati è consentito solo a soggetti autorizzati e per quanto strettamente necessario.

Il Gestore delle segnalazioni opera in condizioni di autonomia, indipendenza e imparzialità. In caso di conflitto di interessi, assenza, impedimento o impossibilità sopravvenuta del gestore a trattare la segnalazione, la Società, tenuto conto delle proprie ridotte dimensioni organizzative e della carenza di personale interno idoneo a garantire i medesimi requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e riservatezza, non individua un sostituto interno. La scelta verrà rivalutata periodicamente in base all'assetto organizzativo della Società.

In tali ipotesi, la persona segnalante potrà rivolgersi direttamente all'ANAC mediante il canale esterno, nei casi e secondo le condizioni previste dall'art. 6 del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 e dalle Linee guida ANAC applicabili.

Nei procedimenti disciplinari, l'identità del segnalante può essere rivelata solo nei casi e con le garanzie previste dall'art. 12 del D.Lgs. 24/2023. In mancanza dei presupposti di legge o del necessario consenso, la segnalazione non è utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare.

8. Canale esterno ANAC e divulgazione pubblica

La persona segnalante può ricorrere al canale esterno gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nei casi previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24. In particolare, il ricorso al canale esterno è consentito quando:

- il canale interno, pur obbligatorio, non è attivo oppure non è conforme ai requisiti previsti dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la segnalazione stessa potrebbe determinare il rischio di ritorsioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Resta ferma la possibilità di effettuare una divulgazione pubblica esclusivamente nei casi e alle condizioni previste dall'art. 15 del D.Lgs. 24/2023.

Fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, la divulgazione pubblica non beneficia delle tutele riconosciute dalla disciplina whistleblowing.

9. Tutele del segnalante e dei soggetti equiparati

La Società garantisce alla persona segnalante e agli altri soggetti tutelati ai sensi del D.Lgs. 24/2023 le misure di protezione previste dalla normativa vigente, al fine di assicurare che la segnalazione sia effettuata in un contesto di effettiva sicurezza e senza timore di conseguenze pregiudizievoli.

Le tutele previste dalla presente procedura si applicano, oltre che alla persona segnalante, anche ai soggetti ai quali la legge estende espressamente la protezione, quali i facilitatori, le persone del medesimo contesto lavorativo legate al segnalante da stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, i colleghi che intrattengono con il segnalante un rapporto abituale e corrente, nonché gli enti di proprietà del segnalante o presso i quali il medesimo opera, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.

In particolare, la Società assicura:

- la riservatezza dell'identità della persona segnalante, delle persone coinvolte e di ogni altro soggetto menzionato nella segnalazione, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa applicabile;

- il divieto di atti ritorsivi o discriminatori, anche solo tentati o minacciati, posti in essere in conseguenza della segnalazione;
- le limitazioni di responsabilità previste dalla legge per la persona segnalante, nei casi in cui ricorrano i relativi presupposti.

Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e idoneo a provocare, direttamente o indirettamente, un danno ingiusto alla persona segnalante o agli altri soggetti tutelati.

Possono costituire ritorsioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il licenziamento, la sospensione o l'adozione di misure equivalenti;
- la retrocessione, la mancata promozione o il mancato riconoscimento di progressioni o opportunità professionali;
- il mutamento di mansioni, il trasferimento, il cambiamento del luogo di lavoro, la modifica dell'orario di lavoro o la riduzione della retribuzione;
- l'adozione di misure disciplinari ingiustificate;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie, l'ostracismo o altre forme di pressione indebita;
- la discriminazione o comunque qualsiasi trattamento sfavorevole;
- la mancata trasformazione di un contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, quando sussistano i presupposti per ritenere che il lavoratore avesse una legittima aspettativa in tal senso;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto a termine;
- il danno, anche reputazionale, economico o professionale;
- l'annullamento o la risoluzione anticipata di contratti aventi ad oggetto beni o servizi;
- l'annullamento di autorizzazioni, licenze o permessi;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici non giustificati.

La persona segnalante che ritenga di aver subito una ritorsione può darne comunicazione ad ANAC, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Gli atti ritorsivi adottati in violazione della disciplina whistleblowing sono nulli, ferma restando la possibilità per la persona interessata di attivare le ulteriori tutele previste dall'ordinamento.

Resta inteso che le presenti misure di protezione operano nei limiti e alle condizioni previste dal D.Lgs. 24/2023 e non escludono la responsabilità della persona segnalante nei casi di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave ovvero nei casi di abuso dell'istituto.

10. Conservazione dei dati e privacy

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, fatti salvi gli ulteriori tempi di conservazione eventualmente necessari per la gestione di procedimenti conseguenti o per l'adempimento di obblighi di legge.

Il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito della gestione delle segnalazioni avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato, nonché dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.

La Società adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali trattati nell'ambito della procedura whistleblowing e ad assicurare la tutela della riservatezza della persona segnalante, delle persone coinvolte e di ogni altro soggetto menzionato nella segnalazione.

L'accesso ai dati relativi alle segnalazioni è consentito esclusivamente ai soggetti autorizzati e nei limiti di quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività di ricezione, esame e gestione della segnalazione.

Le persone interessate ricevono apposita informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

11. Adozione e pubblicità della procedura

La presente procedura è adottata ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 24/2023, sentite le rappresentanze/organizzazioni sindacali competenti.

La procedura è resa facilmente accessibile ai dipendenti e ai soggetti esterni tutelati mediante pubblicazione sul sito istituzionale e affissione in bacheca, nonché con ogni altra idonea forma di comunicazione interna ed esterna.